

# **COMUNE DI BREGANZE**

**PROVINCIA DI VICENZA**

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E DEFINIZIONE  
DEI CRITERI PREVI ALL'AUTORIZZAZIONE  
DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI.**

**(Ai sensi rispettivamente art. 6 e art. 2 comma 6 D.Lgs. 24/04/01 n°170)**

## **N O R M A T I V A**

Allegato alla proposta di deliberazione di C.C.  
n. 29 del 19/06/2006

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 12/07/2006

## INDICE

### NORME COMUNI

ART. 1 - Generalità e definizioni .....	pag.	3
ART. 2 - Durata del piano .....	pag.	3
ART. 3 - Elaborati di piano .....	pag.	3
ART. 4 - Suddivisione del territorio comunale in zone .....	pag.	3
ART. 5 - Autorizzazione amministrativa.....	pag.	3
ART. 6 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione .....	pag.	4
ART. 7 - Sospensione temporanea dell'attività .....	pag.	4
ART. 8 - Sanzioni .....	pag.	5
ART. 9 - Norme finali.....	pag.	5

### PIANO DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

ART. 1 - Limiti massimi del numero di punti vendita.....	pag.	5
--	------	---

### CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

	pag.	5
--	------	---

## NORME COMUNI

### ART. 1 - GENERALITA' E DEFINIZIONI

1 – Il presente Piano disciplina per il territorio del Comune di Breganze l'insediamento dei punti vendita di commercio al dettaglio su sede fissa di quotidiani e periodici.

Con la dizione D.Lgs. s'intende il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n° 170: "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999 n°108".

2 – Ai sensi dell'art. 2 "Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica" della delibera di Giunta n. 1409 del 16 maggio 2003, coordinata con la delibera n.1806 del 13 giugno 2003:

1. *La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio regionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.*
2. *In base al succitato decreto legislativo (d.l. del 24 aprile 2001) s'intendono per:*
  - a) **punti vendita esclusivi:** *gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati **promiscui**, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;*
  - b) **punti vendita non esclusivi:** *gli esercizi individuati dall'articolo 2, comma 3, lettera dalla a) alla f) del decreto legislativo che, in aggiunta ad altre merci, **sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici**. Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi **gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n° 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici** ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo.*

3 – Ai sensi dell'art. 2 comma 2° del D. Lgs., l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte dei Comuni, nel rispetto, per i punti vendita esclusivi, del presente Piano di localizzazione e, per i punti vendita non esclusivi, dei presenti Criteri di insediamento.

### ART. 2 - DURATA DEL PIANO

Il Piano ha validità quadriennale.

### ART. 3 - ELABORATI DI PIANO

Il presente piano è costituito da:

- relazione
- normativa

### ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Ai fini della normativa del presente piano, si considera il territorio comunale suddiviso in 3 zone: zona 1) BREGANZE CAPOLUOGO, zona 2) MARAGNOLE e zona 3) MIRABELLA.

### ART. 5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 170/2001, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune, nel rispetto, per i punti vendita esclusivi, del presente Piano di localizzazione e, per i punti vendita non esclusivi, dei presenti criteri di insediamento.

## **ART. 6 – MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1 – La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di un punto vendita di giornali e riviste, per l'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche della superficie di vendita deve essere redatta su carta resa legale, in conformità alla legge sull'imposta di bollo, indirizzata al Sindaco e presentata mediante raccomandata o a mano al competente ufficio comunale.

2 - Unitamente alla domanda deve essere presentato il modello "Vicinato" (qualora si tratti di esercizio avente superficie di vendita complessivamente non superiore a 150 mq.), approvato dalla Giunta Regionale del Veneto (delib. n° 433 del 1.3.2001), o il modello "Esercizi" (qualora si tratti di media struttura), in triplice copia.

3 – L'interessato, se ditta individuale, o il legale rappresentante, se trattasi di società, deve dichiarare nella domanda:

- a) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2° del D. Lgs. n° 114/1998;
- b) l'ubicazione esatta dell'esercizio;
- c) l'eventuale affidamento della gestione a terzi, con i dati anagrafici di questi;
- d) certificato di agibilità dei locali o comunicazione degli estremi dello stesso;
- e) documentazione atta a comprovare la disponibilità dei locali.

4 - Se trattasi di punto vendita non esclusivo, l'interessato deve inoltre dichiarare

- f) di essere titolare di una delle attività indicate dalle lettere da a) a f) del comma 3° dell'art. 2 del D. Lgs. n° 170/2001, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione di cui si sia in possesso o della comunicazione fatta al Comune;
- g) la tipologia di prodotto prescelto (solo giornali o solo riviste);
- h) una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d-bis*), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999 n° 108, che qui si riportano:

- la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche, che sono comunque escluse dalla sperimentazione;
- il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
- le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
- gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.

5 - Sulla domanda di nuova autorizzazione il Dirigente competente sulle Attività Economiche decide per l'accoglimento o il diniego in base al presente Piano ed ai presenti Criteri.

6 - La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (data del protocollo comunale), sempre che la stessa sia completa in tutti i suoi elementi e corredata della necessaria documentazione.

7 – Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 31.3.1998 n° 114, è soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per territorio la cessazione dell'attività ed il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte. In tali ipotesi va allegata copia dell'atto di cessione o del contratto di affitto di azienda. In ipotesi di subingresso *mortis causa*, occorre allegare idonea documentazione atta a dimostrare l'acquisto del titolo sull'azienda.

## **ART. 7 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'**

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti di vendita o di impedimento temporaneo del titolare, questi deve affidare a titolare di altra autorizzazione la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e deve esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante le sedi più vicine di rivendita.

I termini massimi della sospensione sono quelli stabiliti dall'art. 22 del D. Lgs. n°114 del 31.3.1998.

## **ART. 8 - SANZIONI**

Per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs., in caso di violazione delle disposizioni dello stesso, si applicano le norme di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo n° 114/1998, in quanto compatibili.

## **ART. 9 - NORME FINALI**

In conseguenza dell'abrogazione dell'intero art. 14 della Legge n°416/1981, operata dall'art. 9 comma 2° del D. Lgs., non sono più applicabili:

- il divieto alle persone diverse dal titolare o dai familiari o parenti o affini al terzo grado di svolgere l'esercizio della rivendita fissa
- il divieto di affidamento in gestione a terzi
- il divieto di rilascio dell'autorizzazione alle persone giuridiche
- il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una autorizzazione.

Per quanto non previsto nella presente normativa, si applica il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n°114 e le altre norme vigenti in materia.

### **PIANO DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI**

## **ART. 1 - LIMITI MASSIMI DEL NUMERO DI PUNTI VENDITA**

Alla data di approvazione del presente piano sussistono n°5 punti vendita esclusivi su tutto il territorio. Per il periodo di vigenza del presente piano non sono previsti nuovi punti vendita esclusivi di giornali e riviste. Le motivazioni e i procedimenti per tale scelta sono illustrati nella relazione che costituisce parte integrante di tale piano.

### **CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI**

Non sono concedibili autorizzazioni nell'intero territorio comunale per l'insediamento di punti di vendita non esclusivi. Tale previsione è stata effettuata secondo i procedimenti e le notificazioni riportate nella relazione che fa parte integrante del Piano, previa valutazione dei parametri di cui all'art. 3 comma 4 lettera a, ovvero di quelli previsti dal D.lgs. 170/01.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs., possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
- d) le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n° 114, con un limite minimo di superficie pari a metri quadrati 700
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

**COMUNE DI BREGANZE**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E DEFINIZIONE  
DEI CRITERI PREVI ALL'AUTORIZZAZIONE  
DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI.  
(Ai sensi rispettivamente art. 6 e art. 2 comma 6 D.Lgs. 24/04/01 n°170)**

RELAZIONE

Allegato alla proposta di deliberazione di C.C.  
n. 29 del 19/06/2006

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 12/07/2006

## INDICE

<b>1) Premessa</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>2) Suddivisione del territorio comunale</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>3) Consistenza di punti vendita</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>4) Popolazione e numero di famiglie</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>5) Previsione di punti vendita esclusivi</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>6) Definizione dei criteri previ all'autorizzazione dei punti vendita non esclusivi</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>TO N°1</b>	<b>ALLEGA Pag. 5</b>
<b>ALLEGATO N°2</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>ALLEGATO N°3</b>	<b>Pag. 7</b>

## 1) PREMESSA

La recente riforma del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica (D.Lgs. n° 170 del 24 Aprile 2001) ha previsto che il sistema di vendita dei prodotti editoriali si articoli in due categorie:

- punti vendita esclusivi
- punti vendita non esclusivi

superando la precedente normativa.

L'apertura di una rivendita esclusiva è subordinata ad una autorizzazione comunale rilasciata sulla base del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

L'apertura, invece, di una rivendita non esclusiva è subordinata ad una autorizzazione comunale rilasciata sulla base dei criteri previsti dal successivo punto 6) della presente relazione.

## 1) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

### 2.1 - SUDDIVISIONE IN ZONE

Il territorio comunale è stato suddiviso in tre zone:

ZONA 1) BREGANZE CAPOLUOGO comprende il nucleo centrale comunale allargato

ZONA 2) MARAGNOLE, frazione geografica

ZONA 3) MIRABELLA, frazione geografica

## 3) CONSISTENZA DEI PUNTI VENDITA

Il Comune, in base alle disposizioni di legge ha provveduto a rilevare la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del Comune.

Gli esercizi che, in base alla precedente normativa, sono stati autorizzati a vendere prodotti editoriali, sono considerati come rivendite esclusive. Pertanto nel territorio del Comune di Breganze sono presenti n° 5 punti vendita, di cui n° 3 esercizi esclusivi. Per ciascuna delle 2 frazioni di Maragnole e Mirabella esiste una rivendita esclusiva (vedi allegato 1).

Il quadro riassuntivo dello stato di fatto delle rivendite esistenti riferite alla popolazione e al numero di famiglie per rivendita viene riportato nell'allegato n°2 in appendice.

In questo allegato viene riportata l'entità delle vendite degli ultimi 2 anni, in numero di copie, riferite dalla agenzia distributrice sul territorio.

## 4) POPOLAZIONE E NUMERO DI FAMIGLIE

La popolazione residente nel comune è di n. 8.353 abitanti al 31.12.2004 mentre il numero di famiglie è di 3.038.

Zona	Abitanti	Famiglie
1 – Breganze capoluogo	6.152	2.282
2 – Maragnole	1.129	380
3 – Mirabella	1.072	376
<b>Totali</b>	<b>8.353</b>	<b>3.038</b>

## 5) PREVISIONI DI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

**Zona 1:** Con riferimento al sistema di vendita dei quotidiani e periodici: criteri per l'applicazione del *decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170* recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, *Titolo III – Programmazione dei punti vendita, Art.13 – Criteri per l'adozione dei piani di localizzazione, Punto 5*, applichiamo i rapporti di cui al *punto a) rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi*: abitanti, punti vendita cioè  $6.152/3=2.051$  abitanti per punto vendita essendo compreso tra 2.001 e 3.000 residenti per punto di vendita risultano punti 0,75 e al *punto b) rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi*: famiglie 2.282 e 3 punti vendita cioè  $2.282/3=761$  famiglie per punto vendita essendo compreso tra 701 e 800 risulta punti 0,50.

Il punteggio è pari alla somma ( $0,75+0,50=1,25$ ) pertanto non viene raggiunto il punteggio minimo di 1,50 punti fissato. **Pertanto nella Zona 1 non sono concedibili nuovi punti vendita esclusivi.**

**Zona 2:** abitanti,punti vendita cioè  $1.129/1=1.129$  abitanti per punto vendita essendo compreso tra 1.001 e 2.000 residenti per punto di vendita risultano punti 0,50 e al punto b) rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi: famiglie 380 e 1 punto vendita cioè  $380/1=380$  famiglie per punto vendita essendo compreso tra 0 e 700 risulta punti 0,25.

Il punteggio è pari alla somma ( $0,50+0,25=0,75$ ) pertanto non viene raggiunto il punteggio minimo di 1,50 punti fissato. **Pertanto nella Zona 2 non sono concedibili nuovi punti vendita esclusivi.**

**Zona 3:** abitanti,punti vendita cioè  $1.072/1=1.072$  abitanti per punto vendita essendo compreso tra 1.001 e 2.000 residenti per punto di vendita risultano punti 0,50 e al punto b) rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi: famiglie 376 e 1 punto vendita cioè  $376/1=376$  famiglie per punto vendita essendo compreso tra 0 e 700 risulta punti 0,25.

Il punteggio è pari alla somma ( $0,50+0,25=0,75$ ) pertanto non viene raggiunto il punteggio minimo di 1,50 punti fissato. **Pertanto nella Zona 3 non sono concedibili nuovi punti vendita esclusivi**

## 6) DEFINIZIONE DEI CRITERI PREVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Come previsto dall'art. 14 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi comma 1: "L'autorizzazione per i punti vendita non esclusivi è rilasciata solo previa valutazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 4 lettera a) che dice: Per i punti di vendita non esclusivi l'autorizzazione è rilasciata previa valutazione da parte del Comune:

- della densità della popolazione;
- delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone;
- dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
- delle condizioni di accesso;
- dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo.

### **Ai sensi dell'articolo 14**

*Comma 2 – ultimo capoverso –*

*Nel rilascio di nuove autorizzazioni per punto vendita non esclusivo il comune tiene presente la funzione di completamento del servizio resa da questa tipologia di rivendite.*

*Comma 3*

*Nell'adozione dei criteri di cui al comma 2, i comuni possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 13.*

*Comma 4*

*I criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi possono costituire appendice dei piani di localizzazione.*

Sulla base delle condizioni legislative su riportate, all'Amministrazione Comunale spetta il compito di fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni tenuto conto che nel Comune esistono 5 rivendite esclusive.

Sono state poi considerate la densità della popolazione che risulta, nel complesso, uniforme ed omogenea e l'entità delle vendite, così come sono riportate nelle appendici allegate al piano e le condizioni di accesso esistenti nel Comune, che non presentano limitazioni, nonché le sue caratteristiche urbanistiche e sociali.

Non esistono nel Comune punti di vendita non esclusivi. Si ritiene corretto non prevedere, per il prossimo quadriennio, alcuna autorizzazione per rivendite non esclusive per l'intero territorio comunale.

<b>ALLEGATO N. 1</b>	
<b>PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE</b>	
<b>ZONA</b>	<b>N. ESERCIZI ESCLUSIVI</b>
BREGANZE CAPOLUOGO	3
MARAGNOLE	1
MIRABELLA	1

ALLEGATO N. 2

RAPPORTO TRA FAMIGLIE E ABITANTI RESIDENTI E PUNTI VENDITA

ABITANTI RIFERITI AL 31.12.2004			FAMIGLIE RIFERITE AL 31.12.04		PUNTI VENDITA ESISTENTI ESCLUSIVI		RESIDENTI PER RIVENDITA		FAMIGLIE PER RIVENDITA		ENTITA' VENDITE	
											Quotidiani	Riviste
Zona 1	n.	6.152	n.	2.282	n.	3	2.051	761	2003: 144.606 2004: 157.331	2003: 86.762 2004: 94.430.		
Zona 2	n.	1.129	n.	380	n.	1	1.129	380	2003: 12.042 2004: 11.981	2003: 7.225 2004: 7.189		
Zona 3	n.	1.072	n.	376	n.	1	1.072	376	2003: 6.128 2004: 7.274	2003: 3.676 2004: 4.364		
<b>Totale</b>	<b>n.</b>	<b>8.353</b>	<b>Totale</b>	<b>n.</b> <b>3.038</b>	<b>Totale</b>	<b>n.</b> <b>5</b>	<b>1.671</b>	<b>608</b>	<b>2003:</b> <b>162.776</b> <b>2004:176.586</b>	<b>2003: 97.663</b> <b>2004:</b> <b>105.982</b>		

**ALLEGATO N. 3****PREVISIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI**

ABITANTI AL 31.12.2004	FAMIGLIE AL 31.12.04	PUNTI VENDITA ESISTENTI AL 27.08.2005	PUNTI VENDITA ESCLUSIVI PREVISTI
Zona 1 n. 6.152	n. 2.282	n. 3	====
Zona 2 n. 1.129	n. 380	n. 1	n. 0
Zona 3 n. 1.072	n. 376	n. 1	
Totale n. 8.353	Tot. n. 3.038	Tot. n. 5	